



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO
ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI
SPORT E TURISMO

Settore: Demanio Marittimo e Agricoltura

ORDINANZA NR. 04/2013/DE.MAR. DEL 18 GIUGNO 2013

IL CAPO SETTORE

- VISTA** la propria Ordinanza interdittiva n.03/2013/DE.MAR. in data 11 Giugno 2013 - a valere sino al 17.06.2013 - emessa al fine di consentire l'esecuzione, da parte del Consorzio "Porto del Sisto", dei lavori di spostamento di materiale sabbioso in prossimità della foce del canale Sisto nel Comune di Terracina(LT), dall'imboccatura del canale ai lati delle scogliere che formano l'ingresso della foce, come previsto dalla Determina Regionale n. A04779 del 07 giugno 2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio;
- VISTA** la richiesta acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.06.2013, al n. 29284/I, presentata dalla signora Magnani Antonella, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio "Porto del Sisto", con la quale si è evidenziata la necessità di prorogare i termini per la realizzazione dell'intervento fino al 22.06.2013, per uniformarsi alla scadenza prevista dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina nella propria Ordinanza n. 84/2013;
- VISTA** l'Ordinanza n. 84/2013 in data 14.06.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con la quale è stata vietata la navigazione, la pesca la balneazione e ogni altra attività subacquea e di superficie connessa con l'uso del mare, nella zona compresa nel raggio di 300,00 metri centrato nel punto di coordinate geografiche (Datum WGS84) LAT. 41° 15' 55.72" N—LONG. 013° 08' 57.88" E, dalle ore 06:00 del giorno 17.06.2013 e fino alle ore 19:00 del giorno 22.06.2013;
- RILEVATA** la necessità di prorogare sino al 22.06.2013 la validità della citata Ordinanza n. 03/2013/DE.MAR. dell'11.06.2013;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;
- VISTO** l'art. 5 della Legge Regionale 06.08.2007, n.13 - attribuzione ai Comuni di nuove funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistiche;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n°1161 del 30.07.2001, come modificata dalle DD.G.R. n°425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. n. 14/99";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 252 relativo all'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) nel Comune di Terracina, pubblicato sul B.U.R.L. n. 23 del 20.08.2003 e quello di Adeguamento e Revisione adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 79/XIII del 12.06.2012;



- VISTA** la Determinazione Regionale n. A04779 del 07 giugno 2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio;
- VISTA** la vigente Ordinanza Balneare nr. 02/2011/SDAA 06 giugno 2011, come integrata dall'Ordinanza n. 03/2011/SDAA del 13 giugno 2011 e dalla n. 03/2012/DE.MAR. del 21.06.2012;
- VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- VISTO** il provvedimento Sindacale prot. n. 21178/U in data 04.05.2012, con il quale è stata attribuita la Posizione Organizzativa e la nomina di Capo Settore, confermato con la nota prot. n. 2036/U del 14.01.2013;
- VISTO** l'art. 53 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;

O R D I N A

1. **E' PROROGATA** - fino al 22 giugno 2013 - la validità dell'Ordinanza interdittiva n. 03/2013/DE.MAR. dell'11.06.2013, nel tratto ubicato in prossimità della foce del canale Sisto del Comune di Terracina (LT), dall'imboccatura del canale ai lati delle scogliere che formano l'ingresso della foce;
2. **fino al 22 giugno 2013**, nella zona interessata dai lavori, **E'VIETATO** l'esercizio di qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione di detta area demaniale che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza dei lavori di spostamento di materiale sabbioso;
3. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente punto 2) i mezzi utilizzati dal Consorzio "Porto del Sisto" per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
3. Il Consorzio "Porto del Sisto" è obbligato ad adottare nei siti interessati ogni misura e cautela idonee a prevenire danni a cose e/o persone, comunicando, al termine dei lavori, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi demaniali;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;
5. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Terracina, nonché sul portale internet istituzionale - all'indirizzo <http://www.comune.terracina.lt.it>, sezione "IL COMUNE" - voce "Ordinanze" - e sarà notificata alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, al Consorzio "Porto del Sisto", all'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS), ALL'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina, al Gabinetto del Sindaco, al Settore Comunale Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed alle organizzazioni rappresentative degli operatori degli stabilimenti balneari di Terracina (Confcommercio, Confesercenti).
7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Terracina, 18 giugno 2013



IL CAPO SETTORE
(F.D.T. Carlo SINAPI)